



Coronavirus

A marzo previsto un calo del 25% del fatturato nelle zone interessate

L'emergenza coronavirus ha colpito l'attività del 70% degli artigiani e delle micro e piccole imprese delle regioni del Nord Italia e, se l'allarme persisterà, gli imprenditori prevedono cali del 25% del fatturato di marzo, con una flessione del 30% in Lombardia. Sono i principali risultati di un sondaggio che Confartigianato sta realizzando grazie alla collaborazione di piccoli imprenditori delle regioni coinvolte, dove si concentrano oltre la metà (52,8%) del totale degli addetti delle piccole imprese italiane e il 61,5% del totale del fatturato delle imprese italiane.

Gli effetti dell'emergenza coronavirus sono diffusi in tutti i settori delle piccole imprese del Nord: particolarmente pesanti i cali di fatturato mensili previsti dal settore del trasporto persone (-68%), dalle imprese interessate dalla domanda turistica (-37%), da quelle del settore alimentare (-33%), dalle aziende della moda (-25%) e dei servizi (-25%). Nelle regioni del Nord, nei settori in cui è maggiore il previsto calo di fatturato, operano 456mila micro e piccole imprese, che danno lavoro a 1,7 milioni di addetti. In particolare, in questi settori, sono coinvolte 209mila imprese artigiane con 566mila addetti. Secondo la rilevazione di Confartigianato, la crisi nelle micro e piccole imprese si manifesta soprattutto con il calo delle vendite, segnalata dal 48% degli intervistati, con la cancellazione di fiere ed eventi (indicata dal 22% degli imprenditori), con la mancata o ritardata consegna di merce al cliente (19%

degli imprenditori), la cancellazione degli ordini (18%) e la cancellazione di incontri d'affari (16%). Il link per partecipare al sondaggio è stato inviato a tutti gli associati tramite email.

L'ufficio studi della Confederazione aggiornerà i dati sulla base dell'evoluzione della rilevazione. Confartigianato si sta adoperando, a tutti i livelli, per chiedere interventi commisurati alla gravità della situazione per far fronte alle esigenze delle aziende. Oltre alle misure urgenti che il Governo si appresta ad adottare, di necessario sostegno alle imprese e al reddito dei lavoratori, diviene indispensabile un piano di rilancio degli investimenti con misure in grado di delineare un percorso di crescita stabile e duratura.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale:

Le novità da pag. 2

Consulenza del Lavoro: *Cu, 730 e comunicazioni Anagrafe Tributaria prorogati i termini di presentazione*

da pag. 9

Credito:

La convenzione di tesoreria da pag. 11

Categorie e Mercato: *Autotrasporto chiarimento sulle limitazioni legate al COVID-19*

da pag. 12

Dal 2 marzo lettere di intento nel Cassetto fiscale del fornitore

A decorrere dal 2 marzo 2020, le informazioni relative alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali saranno rese disponibili a ciascun fornitore accedendo al proprio "Cassetto fiscale". Lo prevede il provvedimento n. 96911/2020 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato in data 27 febbraio 2020, in attuazione dell'art. 12-septies del DL 34/2019 che ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento.

Il provvedimento, inoltre, aggiorna il modello di dichiarazione d'intento (modello DI) e le relative istruzioni, pur apportando modifiche limitate. La nuova funzionalità, disponibile dal 2 marzo, che consentirà ai fornitori degli esportatori abituali di verificare l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, discende dalle modifiche legislative apportate alla disciplina dal citato DL 34/2019. In particolare, sulla base delle nuove disposizioni, i soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare ai propri fornitori la lettera di intento, essendo sufficiente la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica. D'altro canto, per i fornitori, in seguito alle modifiche ex DL 34/2019, diventa obbligatorio indicare sulla fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento, mentre in precedenza era sufficiente riportare gli estremi della stessa (data e numero). Oltre all'obbligo di consegna al fornitore della lettera di intento, con l'art. 12-septies del DL 34/2019 sono stati aboliti:

- ➔ l'annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);
- ➔ la consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (tale dispensa era già stata prevista, in via di prassi, dalla nota Agenzia delle Dogane e monopoli n. 58510/2015);
- ➔ il riepilogo delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore, nella propria dichiarazione IVA annuale (l'apposito quadro VI è presente nel modello IVA 2020 per il 2019, ma sarà presumibilmente eliminato a partire dal modello IVA 2021 per il 2020).

Le novità introdotte dall'art. 12-septies del DL 34/2019 hanno efficacia dal periodo d'imposta 2020, sebbene il provvedimento attuativo sia stato emanato nella giornata di ieri e le implementazioni

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	su appuntamento	
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	CHIUSO		
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	dalle 14.30	alle 17.00
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	pomeriggio	su appuntamento	
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12.00
	CHIUSO		

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

procedurali siano disponibili solamente a decorrere dal 2 marzo 2020. Tra le novità derivanti dal provvedimento attuativo, come detto, si evidenzia l'aggiornamento del modello di dichiarazione di intento.

Il modello DI aggiornato si differenzia sostanzialmente per la mancanza dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all'anno di riferimento.

Revisionato il regime sanzionatorio

La nuova disciplina si accompagna a una revisione del sistema sanzionatorio. L'art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97, nella versione attualmente vigente, prevede l'irrogazione della sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta) anziché fissa (da 250 a 2.000 euro) per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Rispetto alle novità in materia di lettere di intento, si segnala anche la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03673 da parte del Sottosegretario al MEF Villarosa, il quale ha confermato l'obbligo dell'esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta.

Inoltre, nella predetta risposta è stato chiarito che l'art. 12-septies del DL 34/2019 non introduce la necessità di un controllo preventivo dell'Agenzia delle Entrate sullo status di esportatore abituale e neppure una verifica dell'entità del plafond disponibile. D'altro canto, allo stato attuale, non

è ancora possibile determinare in tempo reale la costituzione e l'evoluzione del plafond disponibile dell'esportatore abituale.

Bonus investimenti in beni strumentali

In sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, per il 2020 è previsto un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019).

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma e dalla natura giuridica, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:

- ➔ rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- ➔ corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Esercenti arti e professioni

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari" del 6% (risposte Agenzia delle Entrate Videoforum 13.1.2020).

Soggetti in regime forfettario

La nuova agevolazione (a differenza di super e iper-ammortamenti) opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari (es. regime forfettario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Esclusioni

Sono escluse:

- ➔ le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali;
- ➔ le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.

Investimenti agevolabili

Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

- ➔ beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto dei super-ammortamenti);

- ➔ beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto degli iper-ammortamenti);
- ➔ beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto della maggiorazione correlata agli iperammortamenti).

Destinazione in Italia

I beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Sono esclusi dall'agevolazione:

- ➔ i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR;
- ➔ i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- ➔ i fabbricati e le costruzioni;
- ➔ i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- ➔ i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti,
- ➔ delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Profili temporali

Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020. L'agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

- ➔ il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- ➔ e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Coordinamento con le precedenti agevolazioni

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del nuovo credito d'imposta gli investimenti effettuati nel termine "lungo" 2020 previsto dalla disciplina dei super e iper-ammortamenti.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.

Credito d'imposta per investimenti in beni "ordinari"

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- ➔ nella misura del 6% del costo;
- ➔ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- ➔ 40% per la quota di investimenti _no a 2,5 milioni di euro;
- ➔ 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

- ➔ nella misura del 15% del costo;
- ➔ nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

- ➔ non concorre alla formazione del reddito ai _ni delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- ➔ non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

- ➔ è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- ➔ spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo, mentre per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali;
- ➔ nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria

4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Interconnessione successiva

Se l’interconnessione dei beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” per la parte spettante. Nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi della suddetta facoltà, iniziando a fruire del credito “generale” nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai ni della fruizione del credito d’imposta “4.0”, spettante al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio (risposte Agenzia delle Entrate Telesco 30.1.2020).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

Il credito d’imposta in commento non è soggetto:

- ➔ al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ➔ al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000);
- ➔ al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a
- ➔ 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato scale.

Cessione a titolo oneroso o delocalizzazione

Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati (sia “ordinari” che “4.0”; cfr. risposte Agenzia delle Entrate Telesco 30.1.2020):

- ➔ sono ceduti a titolo oneroso;
- ➔ ovvero sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto,

il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l’art. 1 co 35 e 36 della

L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi. Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- ➔ sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;
- ➔ attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Tale disposizione rileva solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e non anche per i beni "ordinari" (risposte Agenzia delle Entrate Telefisco 30.1.2020).

Documentazione

I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad alcuni adempimenti documentali.

Conservazione di idonea documentazione

Ai fini dei successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Dicitura in fattura

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento "alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019). La fattura di acquisto del bene strumentale agevolabile dovrebbe contenere, ad esempio, la dicitura: **"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 co. 184 - 194 della L. 160/2019"**.

Perizia tecnica semplice

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Comunicazione al MISE

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico con

riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM. Non dovrebbe trattarsi di un'istanza preventiva.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Entro il 16 marzo la tassa annuale sui libri sociali

Entro il 16 marzo 2020 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72).

Sono obbligati a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali, con esclusione dei libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e di quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.). Sono tenute al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti.

Sono escluse dal pagamento della tassa le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996), nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 13-bis del DPR 641/72). Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciali, come, ad esempio, i consorzi (ris. n. 90 del 27 maggio 1996). A parere dell'Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all'obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in

liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine 7 marzo 1996).

A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l'ammontare della tassa è pari a:

- ➔ 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- ➔ 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2020. Si ricorda che la tassa in commento è deducibile dall'IRES ai sensi dell'art. 99 comma 1 secondo periodo del TUIR il quale dispone che "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento" (in tal senso la C.M. 15 maggio 1997 n. 137) e dall'IRAP ex art. 5 comma 1 del DLgs. n. 446/97.

Le modalità di versamento

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi. Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, con apposito bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 ("Tassa annuale vidimazione libri sociali"), indicando, quale periodo di riferimento, l'anno 2020.

Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Si ricorda, infine, che l'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Fattura elettronica e nuovo tracciato xml

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale n. 99922 del 28 febbraio 2020 ha deciso

di aggiornare il tracciato XML delle fatture elettroniche alla versione 1.6.

Questa nuova versione potrà essere utilizzata in alternativa a quella attuale a partire dal 4 maggio 2020, mentre a partire dal 1° ottobre il nuovo tracciato sarà l'unico accettato.

Cosa cambia con il nuovo tracciato XML per le fatture elettroniche?

Il nuovo tracciato non stravolge quanto visto fino ad ora, ma si limita ad aggiungere nuovi tipi di documento e nuovi codici natura, con l'obiettivo di garantire maggiore flessibilità. In particolare, sono disponibili i seguenti codici:

- ➔ TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;
- ➔ TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero;
- ➔ TD18: integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari;
- ➔ TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Uno dei vantaggi per chi emette fattura elettronica è che col nuovo tracciato non sarà più obbligatorio trasmettere l'esterometro per le fatture passive dall'estero, incluse quelle extra-UE.

Novità anche per quanto riguarda il bollo virtuale, obbligatorio per le fatture di importo superiore ai 77,47 euro. Il nuovo tracciato XML prevede un blocco denominato "DatiBollo", che specifica sia il numero sia l'importo.

Nello specifico, sono stati modificati gli schemi e sono stati inseriti nuovi controlli per rendere più puntuali le codifiche "TipoDocumento" e "Natura" rispetto alla normativa fiscale.

Ricordiamo che il campo "**NaturaOperazione**", richiesto ogniqualvolta non sia applicata l'Iva, ad oggi prevede 7 tipologie di codici, di seguito riepilogati.

- N1 - Operazioni fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 15
- N2 - Operazioni fuori campo Iva
- N3 - Operazioni non imponibili Iva
- N4 - Operazioni esenti
- N5 - Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura
- N6 - Operazioni soggette ad inversione contabile
- N7 - Iva assolta in altro stato Ue

Le tipologie descritte non possono sicuramente consentire un raccordo tra il tracciato xml della fattura elettronica e la dichiarazione Iva, basti pensare allo svariato numero di casistiche Iva ricomprese in ogni singola natura operazione; emblematico è il caso del codice "N3", che ricomprende le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) e b), D.P.R. 633/1972, oltre alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 D.L. 331/1993 e le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, informazioni da esporre in punti distinti della dichiarazione annuale Iva.

La strada scelta dall'Amministrazione è stata quella di prevedere l'introduzione di sottocodici nel campo "NaturaOperazione": così, ad esempio, dovremo utilizzare la natura "N3.2" per indicare le cessioni intra-Ue (da riportare nel rigo VE30, colonna 3) o la natura "N3.3" per indicare le cessioni verso clienti di San Marino (da riportare nel rigo VE30, colonna 4).

La stessa ratio è stata seguita per i codici **"TipoDocumento"** che, ad oggi, prevedono le seguenti codifiche.

- ➔ TD01 Fattura
- ➔ TD04 Nota di credito
- ➔ TD05 Nota di debito
- ➔ TD07 Fattura semplificata
- ➔ TD08 Nota di Credito semplificata
- ➔ TD10 Fattura per acquisto intracomunitario beni
- ➔ TD11 Fattura per acquisto intracomunitario servizi
- ➔ TD12 Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

Dal 4 maggio 2020, invece, vengono introdotti nuovi codici da utilizzare ad hoc: ad esempio, TD16 in caso di integrazione fattura per reverse charge interno, TD22 - estrazione beni dal deposito Iva, o TD17 - autofattura per acquisto di servizi dall'estero, TD21 - autofattura per splafonamento.

Sempre in tema di aggiornamenti in ambito di fatturazione elettronica, segnaliamo che l'Agenzia ha rivisto le FAQ 36 e 38 (aggiornate al 31 gennaio 2020) riguardanti l'applicazione del reverse charge: in caso di acquisti soggetti ad inversione contabile (ad esempio, ai sensi dell'articolo 74, commi 7 e 8, oppure dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter) il cessionario/prestatore può effettuare l'integrazione predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli

estremi della stessa. Al riguardo, l'Agenzia precisa che tale documento non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdl e che non sussiste alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

Si segnala, infine, che dal 20 febbraio 2020 è disponibile nella area riservata dell'Agenzia delle entrate - sezione Fatture e corrispettivi - la nuova funzionalità di consultazione e download massiva delle fatture elettroniche: tale funzione consente di selezionare in modo differenziato le fatture emesse, quelle ricevute e quelle messe a disposizione; in particolare, si potrà effettuare il download delle fatture selezionandole anche per data ricezione.

Cu, 730 e comunicazioni Anagrafe Tributaria prorogati i termini di presentazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 riguardante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposto, dall'articolo 1, lo "spostamento" delle principali scadenze dichiarative di tutti i contribuenti e dei sostituti d'imposta. In sostanza vengono prorogati al 31 marzo i termini per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle Certificazioni uniche 2020 attestanti i redditi di lavoro dipendente, il cui termine ordinario per la trasmissione scade il 7 marzo di ogni anno (quest'anno il 9 marzo poiché il 7 cade di sabato) e delle comunicazioni dei dati utili per l'inserimento nelle dichiarazioni precompilate.

Rientrano nella proroga al 31 marzo le comunicazioni all'Anagrafe tributaria riguardanti, ad esempio:

- ➔ le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori di mutui agrari e fondiari,
- ➔ i contributi previdenziali e assistenziali degli enti previdenziali,
- ➔ le banche,
- ➔ Poste italiane Spa,
- ➔ gli istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici detraibili ai fini Irpef,
- ➔ gli amministratori di condominio, per le spese sostenute dal condominio, con riferimento agli

interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo di parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,

- ➔ le spese per gli asili nido,
- ➔ le spese universitarie,
- ➔ le spese funebri,
- ➔ le erogazioni del terzo settore.

Viene rinviato al 5 maggio il termine della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; è anticipato al 2020 il termine del 30 settembre per la presentazione del modello 730.

Anticipate al 2020, di conseguenza, anche le scadenze "mobili" per Caf e professionisti abilitati riguardanti l'invio del modello 730, che, fermo restando il termine ultimo del 10 novembre, diventano:

- ➔ entro il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
- ➔ entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno
- ➔ entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio
- ➔ entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto
- ➔ entro il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE “IO LAVORO”

In data 11/02/2020 l'ANPAL, con il Decreto Direttoriale n. 52, ha istituito il nuovo incentivo all'occupazione denominato “IO LAVORO”.

L'incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 soggetti disoccupate con un'età tra i 16 e i 24 anni oppure soggetti a partire dai 25 anni di età purché privi di un impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore a 6 mesi.

L'agevolazione consiste in uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 12 mesi nel limite massimo di 8.060,00 Euro annui e spetta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante, ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto già in essere. In quest'ultimo caso non occorre rispettare il requisito dello stato di disoccupazione.

Per le modalità di richiesta e fruizione dell'incentivo si resta in attesa della circolare INPS.

CORONAVIRUS - MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE

Lavoro Agile - Smart Working

Fino al 15/03/2020 le aziende che hanno sede legale o operativa nelle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia o che impiegano lavoratori residenti o domiciliati in queste Regioni, possono adottare provvisoriamente una procedura semplificata per lo svolgimento del lavoro agile. Nello specifico il lavoro agile potrà essere svolto:

- ➔ senza la preventiva sottoscrizione tra le parti dell'accordo individuale;
- ➔ con procedura telematica semplificata allegando un'autodichiarazione del lavoratore al posto dell'accordo individuale;
- ➔ assolvendo all'obbligo di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dell'RLS utilizzando, in via telematica, l'“Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile” che l'INAIL ha reso disponibile sul proprio portale.

Gestione delle assenze

La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro ha pubblicato un approfondimento sulla gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti che potrebbero essere collegate all'emergenza COVID-19.

Dalla circolare si evince che in caso di assenze del lavoratore a seguito di un'Ordinanza dell'Autorità Pubblica, sia per impossibilità del lavoratore di lasciare l'abitazione, sia per sospensione dell'attività aziendale, ci si trova davanti ad eventi di forza maggiore, improvvisi ed imprevedibili, non imputabili al datore di lavoro, che possono rientrare tra le casistiche per il ricorso alla CIGO o ai Fondi di Solidarietà.

In caso di assenza per quarantena obbligatoria il lavoratore dovrà essere considerato in malattia e dovrà produrre adeguata certificazione medica, mentre se in quarantena volontaria perché ha sostato nella “zona rossa” o perché è stato in contatto con soggetti contagiati, si ritiene che debba essere considerato in permesso o ferie. Su questi aspetti si auspicano però puntuali indicazioni dell'INPS.

Si precisa invece che in caso di assenza dal lavoro per timore del contagio senza che vi sia alcuno dei precedenti presupposti, il lavoratore sarà da considerare assente ingiustificato con conseguente possibile apertura di procedimento disciplinare.

Ammortizzatori sociali

Si informa che, sulla base dell'accordo interconfederale Nazionale del 26/02/2020, consultabile sul sito www.eber.org alla voce accordi, le Parti Sociali costituenti EBER hanno attivato una prestazione straordinaria denominata “Sospensione COVID 19” fruibile esclusivamente dalle imprese che hanno avuto interruzioni nelle attività conseguenti la Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministro della Salute di intesa col Presidente della Regione Emilia-Romagna, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019”, del 23 febbraio 2020.

In attesa della delibera FSBA, alla quale adeguare anche a posteriori i beneficiari, vi elenchiamo i termini provvisori previsti:

- ➔ sono previste 20 settimane di sospensione aziendale, a partire dal 26 Febbraio 2020, neutre rispetto a quelle di assegno ordinario o di solidarietà;
- ➔ Le modalità operative sono le stesse dell'accordo FSBA per assegno ordinario;

- ➔ In questa prima fase gli accordi non possono superare il termine del 31 marzo 2020;
- ➔ I lavoratori coinvolti possono essere quelli in forza prima del 26 febbraio;
- ➔ Le aziende di nuova costituzione, ovvero che hanno assunto per la prima volta dipendenti, possono comunque accedere alla prestazione straordinaria COVID 19 dimostrando la regolarità dei versamenti da quando dovuti.

La prestazione è accessibile, come prassi, tramite il portale ABACO entrando con le proprie credenziali in gestione aziende, gestione accordi e prestazioni, FSBA, Sospensione COVID 19.

Le aziende che hanno sede legale o operativa nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna o che impiegano lavoratori residenti o domiciliati in queste Regioni per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario in costanza di rapporto (CIGO o assegno ordinario), potranno richiedere trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La CIG in deroga sarà riconosciuta limitatamente ai casi di accertato pregiudizio derivante dalla sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza ad ordinanze emanate dal Ministero della Salute d'intesa con le Regioni, previo accordo con le organizzazioni sindacali, per un periodo massimo di un mese.

PROROGA DEI TERMINI PER L'INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CU 2020

L'Art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 prevede, su tutto il territorio nazionale, la proroga del termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche ordinarie 2020, all'Agenzia delle Entrate, dal 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato) al 31 marzo 2020.

COMUNICAZIONE LAVORO USURANTE

E' in scadenza al 31 marzo 2020 la comunicazione telematica all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali dello svolgimento di mansioni particolarmente faticose e pe-

santi (art. 1 comma 1 D.Lgs. 67/2011) e l'elenco dei lavoratori addetti. Le lavorazioni oggetto di tale comunicazione sono:

- ➔ lavoro a catena (va comunicata la nuova attività entro 30 giorni dall'inizio della stessa);
- ➔ lavoro usurante DM 19/05/1999 (es. lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro; lavori in spazi ristretti nel settore delle costruzioni, riparazioni e manutenzione navale; lavori di asportazione dell'amianto);
- ➔ lavoro usurante notturno;
- ➔ lavoro usurante a catena;
- ➔ lavoro usurante degli autisti addetti a trasporto collettivo pari ad almeno 9 posti.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI MARZO 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,010%	Euribor 3m + 5,350 = 4,960%	Euribor 3m + 6,750 = 6,360%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,310%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,300 = 5,910%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,010%	Euribor 3m + 2,900 = 2,510%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,750 = 6,360%	Euribor 3m + 8,300 = 7,910%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,860%	Euribor 3m + 5,150 = 4,760%	Euribor 3m + 6,300 = 5,910%	Euribor 3m + 7,500 = 7,110%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,010%	Euribor 3m + 2,900 = 2,510%	Euribor 3m + 3,800 = 3,410%	Euribor 3m + 4,900 = 4,510%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,610%	Euribor 3m + 3,700 = 3,310%	Euribor 3m + 4,700 = 4,310%	Euribor 3m + 5,400 = 5,010%

Coronavirus: Mit chiarisce su merci e trasfrontalieri

Nessuna limitazione o restrizione al transito merci

Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall'art. 1 del dpcm 8 marzo 2020. In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci, il MIT chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.

TRASFRONTALIERI

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

MERCI

Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L'attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Convenzione FCA

Vantaggi per i soci

Sono state ulteriormente migliorate le condizioni economiche per l'acquisto dei seguenti modelli del gruppo FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES riservate agli associati in regola col versamento della quota associativa per il 2020.

- ➔ FIAT 500L e FIAT 500L Living: sconto applicato del 24% (rispetto al 21% di febbraio), più extra-sconto del 2% per alcune versioni;
- ➔ FIAT 500: sconto del 22% (21% a febbraio), più extra-sconto del 2% per alcune versioni;
- ➔ FIAT TIPO HB e SW: sconto del 24% (21% a febbraio), più extra-sconto del 2% per alcune versioni;
- ➔ JEEP Compass: sconto del 21,5% (17,5% a febbraio), più extra-sconto del 5% per vetture in pronta consegna (ulteriore 2,5% di sconto per motorizzazioni diesel 2.0 con cambio automatico, per un totale massimo del 29%);
- ➔ JEEP Renegade: sconto del 21,5% (16,5% a febbraio), più extra-sconto del 6% per vetture in pronta consegna.

Entra, inoltre, nella Convenzione Confartigianato il nuovo modello LANCIA Ypsilon Hybrid, sul quale lo sconto applicato è del 20% (24% sulle versioni benzina/GPL/metano).